



**TRIBUNALE DI TRANI**

Dirigenza

Prot. n. 47/23 INT.

**AVVISO ALL'UTENZA**

AL FINE DI INDIRIZZARE NEL MODO PIU' CORRETTO LE ISTANZE E RICHIESTE DA INOLTARE ALLA CANCELLERIA DELLA VOLONTARIA GIURISDIZIONE DI QUESTO TRIBUNALE, CONSIDERATA LA TIPOLOGIA DI UTENZA QUALIFICATA E GENERICA CHE ACCEDE AI SERVIZI DELLA SUDETTA CANCELLERIA, SI DISPONE CHE:

- 1) **Per le parti private (utenti /cittadini, compresi tutori, amministratori di sostegno)** in quanto non assistite da un difensore: **TUTTE LE ISTANZE/ROCORSI INDIRIZZATE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA NONCHE' ALTRE COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI DOVRANNO essere depositate di persona in cancelleria della Volontaria Giurisdizione** negli orari di apertura al pubblico della stessa cancelleria.
- 2) **Le stesse parti private sub 1) ma anche da altri Uffici, Enti o Studi professionali ( vd es. studi notarili ecc):** Le semplici richieste inerenti lo stato di procedure già in corso, l'emissione di provvedimenti da parte dei Giudici, i solleciti vari, le notizie informative e i chiarimenti da richiedere in cancelleria, **dovranno prioritariamente essere inoltrate sulla PEO dedicata all'Ufficio Volontaria Giurisdizione: \_ cancelleria.volgiur.tribunale.trani@giustizia.it o alla PEC: volgiurisdizione.tribunale.trani@giustiziacert.it**  
Naturalmente resta in uso il contatto telefonico con gli operatori dell'Ufficio, ma in caso di mancata risposta, DOVRA' FARSI RICORSO, COME SOPRA SPECIFICATO, ALLA APPOSITA MAIL (peo) O PEC, COMUNICAZIONI ALLE QUALI L'UFFICIO DARA' SICURAMENTE CORSO RISPONDENDO ESPRESSAMENTE ALLE STESSE.
- 3) **Per i soli Avvocati/Difensori comunque costituiti con apposito mandato delle parti o anche se nominati essi stessi Tutori o Amministratori si sostegno così come i Dottori Commercialisti nella predetta qualità,** nelle procedure di competenza della Cancelleria V.G., le istanze/comunicazioni/ricorsi/deposito documentazione varia, **DOVRANNO ESSERE INOLTATI SOLO ED ESCLUSIVAMENTE CON LE FUNZIONALITA' PCT**, IN FORZA DELLA SUDETTA LEGITTIMAZIONE A STARE IN GIUDIZIO, E PERTANTO L'INOLTRO ATTRAVERSO I CANALI SUB 1) (peo O pec) NON PRODURRANNO ALCUN EFFETTO, NE' VI SARA' ALCUN OBBLIGO DELLA CANCELLERIA DI DARE CORSO ALLE STESSE.

La presente disposizione organizzativa viene pubblicata sul Sito Istituzionale del Tribunale di Trani PER LA CONNESSA OPERATIVITA' E PIENA EFFICACIA.

Trani, 31/1/2023

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
dott.ssa Annamaria Trotta

